



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2009, proposto da:

-----, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore-----, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelo Padalino e Antonio Totaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari, alla via Francesco Curzio dei Mille n.64;

contro

Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M.Celentano, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, adottato il 17/12/2009, con cui il comune di Altamura ha disposto l'assegnazione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore dell'alunno-----, per un totale di sei ore settimanali (1 ora al giorno), così come comunicato con nota del 17/12/2009;

per la declaratoria

del diritto del minore -----ad usufruire del servizio di assistenza specialistica, erogato dal Comune di Altamura, per l'intero orario della sua frequenza scolastica; e per la condanna del Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al sig.-----, in proprio e nella spiegata qualità, in misura pari alla somma da questi sborsata per assicurare un minimo vitale di assistenza specialistica in favore del proprio figlio minore (pari a 3 ore al giorno), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal piccolo -----a causa della mancata fruizione di un servizio di assistenza specialistica adeguato alle sue effettive esigenze, nella misura che verrà stabilita in via equitativa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, in persona del Sindaco p.t.;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti A.Totaro e F.Panizzolo;

- considerato che il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ha individuato il livello di intervento terapeutico ed assistenziale nell'assistenza specialistica (e non già nel mero sostegno pedagogico) per l'intero monte ore scolastico, evidentemente in considerazione della gravità dell'handicap riscontrato nel minore;
- rilevato che lo stesso Dirigente scolastico ha in tali termini interpretato l'indicazione terapeutica inviando conseguentemente la documentazione al competente ufficio comunale;
- considerato che l'Amministrazione investita della pratica ha arbitrariamente ridotto il monte ore di assistenza senza in alcun modo giustificare la scelta di discostarsi dalle indicazioni del P.E.I.;
- ritenuto infine che, comunque, il minore in questione non possa restare sprovveduto di idonea assistenza durante le ore di frequenza scolastica senza interferire con il regolare svolgersi delle lezioni;
- ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile ex art.21 della legge n.1034/71;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.II, accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2010

IL SEGRETARIO